federazione ginnastica d'Italia

Il Giudice Sportivo Territoriale
Area Centro

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

Il GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – AREA CENTRO

Prof. Avv. Laura Della Porta

nominata ai sensi dell'art. 52 e 53 del Regolamento di Giustizia e Disciplina (RGD) per l'Area Centro

nell'ambito del

Procedimento n. 03/2026

Gara: TORNEO WINTER CLUB LD GR - REGIONALE - 1ª PROVA, identificata dal codice gara PRG 8378 DEL 25 OTTOBRE 2026

Luogo: Rosignano Marittimo (LI)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

NEI CONFRONTI DI:

- società Ritmico Sportiva Massa, recante il codice di affiliazione 943

Letti gli atti del procedimento, in particolare il verbale di gara a firma del SDG Sig. Marcello Cicconi e del PDG sig.ra Claudia Carlesi

In fatto In data 25 ottobre 2026 si è disputata a Rosignano Marittimo (LI) la competizione denominata "TORNEO WINTER CLUB LD GR - REGIONALE - 1ª PROVA", identificata dal codice gara PRG 8378. Agli atti del Comitato Regionale Toscana è regolarmente pervenuto il verbale di omologazione della competizione. All'interno di tale verbale è riportata una segnalazione ufficiale a carico della società Ritmico Sportiva Massa, recante il codice di affiliazione 943. Nello specifico, il Segretario e il Presidente di Giuria hanno formalmente attestato che la citata società, partecipante al Torneo Winter Club LD - Open, ha schierato, nell'esercizio a Corpo Libero, una ginnasta senza rispettare il programma tecnico della gara indicato nella scheda tecnica del TUNS.

In diritto Il Testo Unico delle Norme Sportive (TUNS), e nello specifico il Programma Tecnico "PT-FGI GR Silver 2026 - Programma Torneo Winter Club LD", disciplina in maniera tassativa la composizione delle rappresentative e l'ammissione agli attrezzi. Le norme tecniche stabiliscono che l'esercizio individuale al Corpo Libero può essere eseguito esclusivamente da una ginnasta appartenente alla categoria Allieve; l'impiego al Corpo Libero di un'atleta non avente i requisiti anagrafici della categoria Allieve si configura come una violazione oggettiva delle norme tecniche.

P.Q.M. Per i motivi suesposti, il Giudice Sportivo Territoriale:

federazione ginnastica d'Italia

Il Giudice Sportivo Territoriale
Area Centro

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

- **Dichiara** irregolare l'esecuzione dell'esercizio al Corpo Libero da parte dell'atleta, non appartenente alla categoria Allieve, schierata dalla società Ritmico Sportiva Massa (cod. 943) nella gara PRG 8378.

- **Dispone** l'annullamento del punteggio tecnico conseguito dalla società al suddetto attrezzo.

- **Ordina** la rideterminazione della classifica della società Ritmico Sportiva Massa (cod. 943). La nuova classifica dovrà essere calcolata sui restanti attrezzi regolarmente eseguiti dalla rappresentativa. Tale ricalcolo è subordinato alla condizione che la squadra abbia totalizzato almeno 5 punteggi validi, conformemente al minimo regolamentare richiesto per l'inserimento nella classifica di rappresentativa. In difetto di tale requisito minimo, la rappresentativa dovrà essere considerata fuori classifica.

- **Manda** alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana e all'Ufficio Risultati per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione del presente dispositivo.

Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nelle modalità previste dal vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d'Italia.

28 ottobre 2026

Il Giudice Sportivo Territoriale

f.to Prof. Avv. Laura Della Porta